



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 325 DEL 03/10/2022

OGGETTO: VIALE PEDONALE MARTINEZ COLLADO IN TERRITORIO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE, DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2022 AL GIORNO 30 OTTOBRE 2022

I

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Davide Cella (acquisita al Prot.Unione n. 25656 del 15.09.2022) in nome e per conto dell’impresa Consorzio della Chiusa di Casalecchio con sede legale a Bologna (Bo) in via Della Grada n.12 - C.F.: 80007230370 atta ad un intervento di pulizia e manutenzione sul vialetto pedonale Martinez Collado nel territorio comunale di Casalecchio di Reno, dal giorno 17 Ottobre 2022 al giorno 30 Ottobre 2022;

Considerato la necessità di mantenere pulito il verde pubblico presente nell’area a salvaguardia delle strutture atte ad arginare il fiume;

Visti gli artt. 5, 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato l’art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2022 AL GIORNO 30 OTTOBRE 2022, dalle ore 08,30 alle ore

13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 nel Vialetto Pedonale Martinez Collado in territorio Comunale di Casalecchio di Reno l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di transito alla circolazione veicolare e pedonale con esclusione dei mezzi e del personale impegnati nell'intervento;

PRESCRIVE

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod. La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente e/o dotata di crepuscolari.

- alla ditta esecutrice dei lavori tramite proprio personale posizionare la segnaletica atta alla chiusura di tutti gli accessi all'area oggetto dell'intervento, con congruo preavviso per l'utenza.

- La recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere della tipologia approvata dal ministero dei lavori pubblici e della tipologia di quella prevista dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

DISPONE

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5,7,158 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)